

LA MEDIAZIONE DELLE
CONTRORSIE CIVILI COME
STRUMENTO PER
DEFLAZIONARE LA GIUSTIZIA

LA MEDIAZIONE MIRA A INDURRE LE PARTI AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO IN FUNZIONE DEI LORO INTERESSI

NELLA CONTROVERSA GIUDIZIARIA, INVECE, SI GUARDA
AL PASSATO PIUTTOSTO CHE AL FUTURO, CERCANDO DI
INDIVIDUARE TORTI E RAGIONI RISPETTO AL SINGOLO
EPISODIO

**IN ALCUNE MATERIE
PARTICOLARMENTE CONFLITTUALI
LA MEDIAZIONE DIVIENE
OBBLIGATORIA PRIMA DI POTER
AVVIARE UN GIUDIZIO CIVILE IN
TRIBUNALE**

in particolare, in caso di liti in materia di:

- condominio;
- locazione;
- responsabilità medica;
- contratti bancari, finanziari e assicurativi

IN TUTTE LE ALTRE MATERIE LA
MEDIAZIONE E' ESPERIBILE SU
VOLONTARIA SCELTA DELLE
PARTI

NEL CORSO DEL PROCESSO IL
GIUDICE PUO' SEMPRE INVITARE
LE PARTI AD ESPERIRE LA
MEDIAZIONE, RINVIANDO
L'UDIENZA PER IL TEMPO
STRETTAMENTE NECESSARIO

GLI ORDINI PROFESSIONALI
POTRANNO COSTITUIRE
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
NELLE MATERIE DI LORO
COMPETENZA

IL MEDIATORE SARA' UN
PROFESSIONISTA CON
REQUISITI DI TERZIETA'

L'ORGANISMO DOVE IL
MEDIATORE PRESTA LA SUA
OPERA SARA' VIGILATO DAL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L' ACCORDO RAGGIUNTO A
SEGUITO DELLA MEDIAZIONE
SARA' OMOLOGATO DAL
GIUDICE E DIVERRA' ESECUTIVO

QUALORA L'ACCORDO NON
VENGA RAGGIUNTO,
IL MEDIATORE FARÀ UNA
PROPOSTA FINALE DI
RISOLUZIONE DELLA
CONTROVERSIA, CHE
SPETTERÀ ALLE PARTI SE
ACCETTARE O NO

SE LA SENTENZA DEL GIUDICE
CORRISPONDERA' ALLA
PROPOSTA FINALE DEL
MEDIATORE, LE SPESE DEL
PROCESSO SARANNO
SOPPORTATE DALLA PARTE CHE
HA RIFIUTATO LA SOLUZIONE
CONCILIATIVA

LE PARTI SARANNO TUTELATE
DALLA MASSIMA
RISERVATEZZA RISPETTO ALLE
DICHIARAZIONI RESE NEL
CORSO DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE, CHE NON
POTRANNO ESSERE
UTILIZZATE NEI PROCESSI